

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 febbraio 2017.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di penconazolo e zolfo, sulla base del dossier DIA 110 F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva penconazolo;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zolfo;

Visto che l'approvazione della sostanze attive penconazolo e zolfo decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Vebizolfo Flow» ora «Sonar Combi Flow» numero reg. 10492 riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario «Vebizolfo Flow» ora «Sonar Combi Flow» numero reg. 10492 riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier DIA 110F (registration report-RR) relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Radar Combi Flow» numero reg. 16107 presentato dall'impresa «Diachem S.p.a.», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;



Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive penconazolo e zolfo;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 17 marzo 1995, n. 194, e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 3 febbraio 2016;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa sopra indicata per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento «Radar Combi Flow» numero reg. 16107 è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel dossier DIA 110F (registration report-RR);

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2019 data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive penconazolo e zolfo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier CDIA 110 F conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive penconazolo e zolfo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per il prodotto fitosanitario con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserita nell'allegato sono consentite secondo le seguenti modalità:

sei mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali


È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.


I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 24 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO



Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **penconazolo e zolfo** è ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DIA 110 F di All. III fino **al 31 dicembre 2019** ai sensi dei decreti ministeriali di recepimento delle direttive di inclusione per le sostanze attive.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
	10492	SONAR COMBI FLOW	10/05/2000	DIACHEM S.P.A.	 ATTENZIONE H319- H412; EUH208- EUH401;P264- P280- P305+P351+P338-P337+P313- P391-P501
1.	<p style="text-align: center;">Modifiche autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Cambio di composizione.</u> - <u>Cambio nome:</u> da VEBIZOLFO FLOW. - <u>Estensione alle colture:</u> carciofo (in campo), pesco, zucca (in campo e in serra), ornamentali. - <u>Eliminazione delle colture:</u> melo, pero. - <u>Eliminazione dell'officina di confezionamento e distribuzione:</u> VE.BI s.a.s del Dr Luigi Bazzolo & C- S.Eufemia di Borgoricco (PD). 				



SONAR COMBI FLOW

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva, curativa e bloccante
SOSPENSIONE CONCENTRATA
 Meccanismo d'azione: FRAC code 3 penconazolo - M2 zolfo

SONAR COMBI FLOW - Registrazione Ministero della Salute n° 10432 del 10/05/2000

Composizione

- Penconazolo puro	g. 1,25 (= 15 g/l)
- Zolfo puro (essente da Selenio)	g. 33,30 (= 400 g/l)
- coformulanti	q.b. a g. 100

partita n.

g. 33,30 (= 400 g/l)

q.b. a g. 100

Diachem S.p.A.

Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo)
 Tel. 0363 355611

Stabilimento di produzione:

Diachem S.p.A. U.P. SIFA - 24043 Caravaggio (BG)

contenuto: 50-100-200-250-500-750 mL; 1,5-20 L

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 - Provoca grave irritazione oculare. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

PREVENZIONE: P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 - Proteggere gli occhi/Il viso.
REAZIONE: P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 - Contiene 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)trietanol. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale sulle colture trattate. Per proteggere gli artropodi non bersaglio non bersaglio non trattare la coltura in una fascia sicurezza non trattata di 10 metri per pesce (comprese le nettarine e ibridi simili) e di 5 metri per vite, colture ornamentali e da fiore da zone non coltivate.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Terapia sintomatica.
 Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

SONAR COMBI FLOW è un fungicida sistemico e di contatto che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; l'assorbimento della componente sistemica avviene velocemente (pochhe ore). Le dosi per ettolitro d'acqua si riferiscono a volumi di trattamento normali, pari a 1000 l/ha di acqua su colture arboree e 600-800 l/ha di acqua su colture orticole, ornamentali e floreali. In caso di adozione di volumi di trattamento più alti o più bassi, rispettare le dosi per ettaro indicate.

VITE:

Oidio (*Uncinula necator*) - Trattamenti preventivi in pre e post-floritura: 150-200 ml/ha (1,5-2 l/ha) intervenendo ogni 12-14 giorni oppure 100-150 ml/ha (1-1,5 l/ha) effettuando il trattamento ogni 7-10 giorni. Possiede azione collaterale contro i ferinosi. Numero di trattamenti: 3-4.

PESCO (comprese le Nettarine ed ibridi simili):

Oidio (*Sphaerotheca pannosa*), Monilia (*Monilia laxa*) - Trattamenti preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili intervenire con 250-340 ml/ha (2,5-3,4 l/ha) dalla caduta petali ed ogni 10-14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi, utilizzare il dosaggio più elevato. Numero di trattamenti: 2-3

Contro bolla, monilia, corineo, il prodotto esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente se sono stati effettuati gli specifici trattamenti specifici.

Malattie da conservazione (*Monilia fructigena*, *Penicillium* spp.) - in pre-raccolta effettuare 2 trattamenti a cadenza settimanale alla dose di 340 ml/ha (3,4 l/ha).

ORTICOLTURA (in campo e in serra): MELONE; ZUCCHINO; ZUCCA; CETRIOLO; CARCIOFO (solo campo)

Oidio (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca pannosa*, *Leveillula taurica*): In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 10-14 giorni a 170-340 ml/ha (1,35-2 l/ha) a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE (in campo e in serra):

Oidio e ruggini - impiegare 240-340 ml/ha (1,9-2 l/ha) con 2-4 trattamenti ogni 10-14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza non superare il numero di applicazioni proposto e alternare l'uso del prodotto con fungicidi a differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), oli minerali, captano. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitossicità: quando si verificano condizioni di elevata temperatura lo zolfo, presente potrebbe dare luogo a fenomeni di fitossicità su cucurbitacee in serra o sotto tunnel e vite varietà Sangiovese.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



24 FEB. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO


<h1>SONAR COMBI FLOW</h1>									
Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva, curativa e bloccante									
SOSPENSIONE CONCENTRATA									
Meccanismo d'azione: FRAC code 3 penconazolo – M2 zolfo									
RADAR COMBI FLOW - Registrazione Ministero della Salute n° 10492 del 10/5/2000									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Composizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Penconazolo puro</td> <td>g. 1,25 (= 15 g/l)</td> </tr> <tr> <td>- Zolfo puro (esente da Selenio)</td> <td>g. 33,30 (= 400 g/l)</td> </tr> <tr> <td>- coformulanti</td> <td>q.b. a g. 100</td> </tr> </tbody> </table>	Composizione		- Penconazolo puro	g. 1,25 (= 15 g/l)	- Zolfo puro (esente da Selenio)	g. 33,30 (= 400 g/l)	- coformulanti	q.b. a g. 100	partita n.
Composizione									
- Penconazolo puro	g. 1,25 (= 15 g/l)								
- Zolfo puro (esente da Selenio)	g. 33,30 (= 400 g/l)								
- coformulanti	q.b. a g. 100								
Diachem S.p.A.									
Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo)									
Tel. 0363 355611									
Stabilimento di produzione:									
Diachem S.p.A. U.P. SIFA - 24043 Caravaggio (BG)									
contenuto: 50-100-mL									
									
ATTENZIONE									
<p>INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 – Provoca grave irritazione oculare. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA</p> <p>PREVENZIONE: P264 – Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 – Proteggere gli occhi/il viso.</p> <p>REAZIONE: P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>P337+P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>SMALTIMENTO: P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.</p> <p>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 - Contiene 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol. Può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p>									
<p>Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo</p> <p>Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti</p> <p>Il contenitore non può essere riutilizzato</p> <p>Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente</p>									



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

24 FEB. 2017

17A02141



DECRETO 24 febbraio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Cipermetrina e Clorpirifos metile, sulla base del dossier DASKOR 440 EC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cipermetrina;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clorpirifos metile;

Visto in particolare il regolamento (EU) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile fino al 31 gennaio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Dascor 440 EC», presentato dall'impresa «Agriphar S.A.» ora «Arysta Lifescience Benelux SPRL», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive cipermetrina e clorpirifos metile;



Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo «Daskor 440 EC», svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Daskor» ora «Daskor 440 EC»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

sei mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».



Roma, 24 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive Cipermetrina e Clorpirifos metile ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DASKOR 440 EC di All. III fino al **31 Gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale del 07 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 21 Ottobre 2005.

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
7608	DASKOR 440 EC	23/11/1988	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	 <p>PERICOLO</p> <p>H302-H304-H315-H317-H318-H336-H410;EUH401;P261-P270-P280-P302+P352-P304+340-P501</p>
1.	<p>Modifiche autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Modifica di composizione.</u> - <u>Estensione alle colture:</u> Melanzana, Colza, Senape, Cotone, Barbabietola da zucchero, Bietola da foraggio, Bietola rossa, Rapa, Rutabaga. - <u>Eliminazione delle colture:</u> Pesco, Pero, Pisello, Arancio, Limone. - <u>Cambio nome:</u> da DASKOR. 			
15626	ORBIT 440 EC	20/12/2012	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	 <p>PERICOLO</p> <p>H302-H304-H315-H317-H318-H336-H410;EUH401;P261-P270-P280-P302+P352-P304+340-P501</p>
2.	<p>Modifiche autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- <u>Modifica di composizione.</u> - <u>Estensione alle colture:</u> Melanzana, Colza, Senape, Cotone, Barbabietola da zucchero, Bietola da foraggio, Bietola rossa, Rapa, Rutabaga. - <u>Eliminazione delle colture:</u> Pesco, Pero, Pisello, Arancio, Limone. - <u>Cambio nome:</u> da ORBIT 220 EC. 			



DASKOR 440 EC

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI DANNOSI IN AGRICOLTURA EMULSIONE CONCENTRATA
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 1B (Clorpirifos-metile) e IRAC 3A (Cipermetrina)

DASKOR 440 EC
Cipermetrina pura g. 36,9 (= 400 g/l)
Cipermetrina pura g. 3,69 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene *naffa solvente (petrolio), aromatica pesante*





INDICAZIONI DI PERICOLO
H302: Nocivo se ingerito. H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P261: Evitare di respirare i vapori. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

PERICOLO

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renoy, 26/2
B-4102 Ougrée - BELGIO
Tel. 003243859711

Officina di produzione:
CHIMAC SPRL - Rue de Renoy, 26/2 Ougree (Belgio)
Registrazione n. 7608 del 23/11/1988 del Ministero della Sanità
Distribuito da: **Dow AgroSciences Italia s.r.l.**
Viale A. Masini, 36 - 40123 BOLOGNA (BO) - tel. 051 6482011
Contenuto netto: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 litri Paritita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Non utilizzare quando le api sono in attività.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per preservare gli organismi acquatici osservare le seguenti indicazioni relative alle fasce di rispetto prossime alla superficie dell'acqua sulle quali non effettuare trattamenti:
- 15 metri per vite, colza e senape
- 20 metri per tutte le altre colture.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS metile puro 36,9%, CIPERMETRINA pura 3,69%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: **Clorpirifos metile**: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscolari** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. **Broncospasmo**, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. **Visione offuscata**, miopia. **Salivazione** e sudorazione. **Bradicardia** (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. **Tachicardia**, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Cipermetrina**: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapicamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **N.B.** Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. **Terapia**: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

DASKOR 440 EC è un insetticida in emulsione concentrata contenente cipermetrina e clorpirifos metile derivanti da differenti famiglie chimiche. Controlla un vasto numero di insetti parassiti delle colture agricole come riportato di seguito. E' un insetticida non sistemico che agisce per contatto e per ingestione.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in campo sulle colture di seguito riportate. Effettuare al massimo un trattamento per stagione alla comparsa delle infestazioni.
MAIS: 1 litro/ha in 150-1000 litri d'acqua, contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Notta del mais (*Sesamia nonagrioides*) e Diabrotica (*Diabrotica virgifera*). Intervenire prima della fioritura.
COLZA, SENAPE: 0,75 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro Aliche (*Psylliodes chrysocephala*, *Psylliodes spp.*), Pumeruolo delle Siliqu (*Ceuthorrhynchus spp.*) e Meligete (*Meligethes aeneus*). Intervenire prima della fioritura.

COTONE: 1 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro Notte fogliari, Afidi.

POMODORO e MELANZANA: 1 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro Notte fogliari (*Heliothis armigera*, *Spodoptera littoralis*), Afidi (*Myzus persicae*), Dorifora (*Lepidolera decemlineata*).
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA: 1 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro Casside (*Cassida spp.*), Notte fogliari (*Mamestra brassica*).
PATATA: 1 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro Afidi (*Aphis naruturi*, *Macrosiphum euphorbiae*) e Dorifora (*Lepidolera decemlineata*).
VITE da VINO: 0,75 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro Tignola (*Eupoecilia ambiguella*), Tignoletta (*Lobesia botrana*), Piralide (*Sparganothis pilleriana*) Cicaline (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca vittis*, *Zygina rharnini*).

ORNAMENTALI e PIOppo: 1 litro/ha in 500-1000 litri d'acqua, contro Afidi, Saperda e Criptorinco.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Patata, Vite: 21 giorni
Pomodoro, Melanzana: 5 giorni
Barbabetola da Zucchero, Bietola da Foraggio, Bietola Rossa, Rapa, Rutabaga: 14 giorni

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi stuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato



Etichetta approvata con decreto dirigenziale del

ORBIT 440 EC
INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO PER IL CONTROLLO
DEGLI INSETTI DANNOSI IN AGRICOLTURA
EMULSIONE CONCENTRATA
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 1B (Clorpirifos-metile) e IRAC
3A (Cipermetrina)

ORBIT 440 EC
 Clorpirifos-metile puro 9. 36,9 (= 400 g/l)
 Cipermetrina pura 9. 3,69 (= 40 g/l)
 Coformulanti q.b. a 9. 100
Contiene nafta solvente (petrolio), aromatica pesante

INDICAZIONI DI PERICOLO
 H302: Nocivo se ingerito. H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.





CONSIGLI DI PRUDENZA
 P261: Evitare di respirare i vapori. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PERICOLO

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL
 Rue de Renoy, 26/2
 B-4102 Ougrée - BELGIO
 Tel. 003243859711

Officina di produzione:
CHIMAC SPRL - Rue de Renoy, 26/2 Ougrée (Belgio)
 Registrazione n. 15626 del 20/12/2012 del Ministero della Salute
 Distribuito da: **ARYSTA LIFE SCIENCE ITALIA srl**
 Via Nino Bixio 6, 44042 Cento (FE) - Tel. 051/6836207

Contenuto netto: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 litri Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
 Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Non utilizzare quando le api sono in attività.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI
 Per preservare gli organismi acquatici osservare le seguenti indicazioni relative alle fasce di rispetto prossime alla superficie dell'acqua sulle quali non effettuare trattamenti:
 - 15 metri per vite, colza e senape
 - 20 metri per tutte le altre colture.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
 Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS metile puro 36,9%, CIPERMETRINA pura 3,69%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Clorpirifos metile. Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotini (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Cipermetrina. Sintomi: blocca la trasmissione nervosa ipersensibilizzando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
 N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
 Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
 ORBIT 440 EC è un insetticida in emulsione concentrata contenente cipermetrina e clorpirifos metile derivanti da differenti famiglie chimiche. Controlla un vasto numero di insetti parassiti delle colture agricole come riportato di seguito. È un insetticida non sistemico che agisce per contatto e per ingestione.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
 Il prodotto si impiega in campo sulle colture di seguito riportate. Effettuare al massimo un trattamento per stagione, alla comparsa delle infestazioni.

MAIS: 1 litro/ha in 150-1000 litri d'acqua, contro *Piralia* (*Ostrinia nubilalis*), nottata del mais (*Sesamia nonagrioides*) e *Diabrotica (Diabrotica virgata)*. Intervenire prima della fine della fioritura.
COLZA, SENAPE: 0,75 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro *Achille (Psylliodes chrysocephala, Phyllotreta spp.)*, *Punteruolo delle Silique (Ceuthorrhynchus spp.)* e *Meligete (Meligethes aeneus)*. Intervenire prima della fioritura.

COTONE: 1 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro *Noctue fogliari, Afidi*.
POMODORO e MELANZANA: 1 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro *Noctue fogliari (Heliothis armigera, Spodoptera littoralis)*, *Afidi (Myzus persicae)*, *Dorifora (Lepidotarsa decemlineata)*.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA: 1 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro *Casside (Cassida spp.)*, *Noctue fogliari (Mamestra brassica)*.

PATATA: 1 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro *Afidi (Aphis nasturtii, Macrosiphum euphorbiae)* e *Dorifora (Lepidotarsa decemlineata)*.

VITE da VINO: 0,75 litro/ha in 200-1000 litri d'acqua, contro *Tignola (Eupoecilia ambiguella)*, *Tignoletta (Lobesia botrana)*, *Phalide (Sparganothis pilleriana)* *Cicaline (Scaphioideus titanus, Empoasca vitis, Zygina rharmni)*.

ORNAMENTALI e PIOPPO: 1 litro/ha in 500-1000 litri d'acqua, contro *Afidi, Saperda e Criptorinco*.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Patata, Vite: 21 giorni
Pomodoro, Melanzana: 5 giorni
Barbabetola da Zucchero, Bietola da Foraggio, Bietola Rossa, Rapa, Rutabaga: 14 giorni

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non venderci sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

